**Fac-simile testo di “CONDIZIONI PARTICOLARI PER POLIZZA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA**

**(da rilasciare al Beneficiario, sottoscritto da Istituto Assicurativo emittente)**

Premesso che Metano Sant’Angelo Lodigiano S.p.A. (Beneficiario) svolge il servizio di distribuzione del gas naturale a favore della società \_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in …… CF ……. (Debitore) in base a quanto previsto dal “Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale” approvato con deliberazione n° 108/06 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e successive modificazioni.

La società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Garante), come richiesto dal Debitore, col presente Contratto si impegna irrevocabilmente a pagare al Beneficiario, a prima richiesta scritta, senza opporre eccezioni ed entro il termine di 15 giorni, ogni somma fino a concorrenza del massimale precisato in polizza al ricevimento di una comunicazione scritta con la quale il Beneficiario affermi che il Debitore si è reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione e previste dal Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale.

In nessun caso, il Garante potrà opporre al Beneficiario:

* il mancato pagamento dei premi da parte del Debitore, neanche dei supplementi di premio eventualmente dovuti nel caso in cui la durata della polizza ecceda quella inizialmente prevista;
* la mancata costituzione da parte del Debitore di un deposito cautelativo o di altre controgaranzie a favore del Garante, ove ciò sia previsto.

Ai fini della determinazione delle somme dovute, il Garante non potrà opporre in compensazione eventuali debiti che il Beneficiario abbia verso il Debitore.

Il Contratto è efficace dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [oppure: dalla data specificata in polizza, oppure: dalla data di sottoscrizione] fino alla scadenza del sesto mese successivo alla cessazione del servizio di distribuzione per la totalità dei punti di riconsegna.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Debitore.

Il Garante rinuncia al termine previsto dall’art. 1957 co. 1 c.c. e a valersi dell’art. 1955 c.c.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del Beneficiario.

Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dal presente Contratto, dovranno essere fatte con lettera raccomandata indirizzata a: (indirizzo Compagnia) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eventuale lettera anticipata di revoca della garanzia dovrà pervenire tramite raccomandata A.R. a: **Metano Sant’Angelo Lodigiano S.p.A. c/o ITALGAS RETI S.p.A. - Comm/Relcom - Largo Regio Parco, 11 - 10153 TORINO**, almeno 90 giorni prima della scadenza annuale originaria o rinnovata della polizza.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra Garante e Beneficiario relativa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Le condizioni previste nel presente Contratto, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

Data e luogo TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti:

* pagamento a prima richiesta;
* validità della garanzia;
* rinuncia ad avvalersi della preventiva escussione;
* rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 Cod. Civ.
* Foro competente
* Prevalenza sulle Condizioni Generali di Assicurazione

TIMBRO E FIRMA